

**PROTOCOLLO IN TEMA DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI DI
CONVALIDA DELL'ARRESTO DINANZI AL GIP E NEI GIUDIZI
DIRETTISSIMI,
MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA O
COLLEGAMENTO DA REMOTO**

Stipulato tra:
Tribunale di Trapani
Procura della Repubblica di Trapani

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani
Camera Penale di Trapani

SENTITI

Questura di Trapani
Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani
Casa Circondariale di Trapani

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Rilevato che l'art. 83, comma 12 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e automatizzati del Ministero di Giustizia, applicate in quanto compatibili le disposizioni di cui commi 3, 4 e 5 dell'art.146 bis d.a.c.p.p. ";

Visto il DPCM del 20 marzo 2020;

Visti i provvedimenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale di Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati che, in attuazione del menzionato regime, hanno individuato l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams" per i collegamenti da remoto nello svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali (note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048. U; del 28.2.2020 prot. 7060.E; del 10.03. 112 prot. dog. 3413. D);

Considerato che il CSM con delibere plenarie dei giorni 11 e 26 marzo 2020 ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati con l' auspicio che diventi la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie e la direttiva, rivolta ai dirigenti degli Uffici Giudiziari, di pervenire all'adozione di protocolli delle udienze penali di convalida degli arresti, in linea con le preventive intese adottate con la classe forense;

Considerato che presso l'Ufficio Giudiziario di Trapani sono stati predisposti e positivamente testati gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle

udienze di convalida dell'arresto dinanzi al GIP e nel corso del giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento ;

Rilevato che il sistema messo a punto, in attuazione di una normativa emergenziale diretta a salvaguardare proprio la salute dei detenuti dal rischio di contagio da Covid 19, oltre che il rispetto della regola precauzionale del distanziamento sociale è conforme ai requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3, 4, 5 disp. att. c.p.p. e viene adottato in conformità alle linee guida preventivamente fissate dal CSM con il CNF;

Considerato che il protocollo in questione, destinato ad operare esclusivamente nell'arco temporale indicato dalla legge, costituisce il risultato di una approfondita interlocuzione con la classe forense (Coa e Camera Penale in sede), con il contributo di tutti i magistrati giudicanti destinati al comparto penale (sentiti in occasione della video conferenza del 25 marzo 2020) e dell'ufficio di Procura;

Che l'operatività di esso è garantita grazie alle sinergie messe a disposizione del Questore, dai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Trapani, nonché dalla direzione della Casa Circondariale di Trapani.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

L'UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO/FERMO INNANZI AL GIP

1. Le udienze di convalida dell'arresto/fermo e l'interrogatorio di garanzia innanzi al GIP si svolgono ove possibile utilizzando gli strumenti di video conferenza di cui dispone l'ufficio giudiziario e la casa circondariale di Trapani, ovvero saranno tenute in videocollegamenti da remoto, mediante le piattaforme *Microsoft Teams o Skype for business*.

La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal pubblico ministero, indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli di cui all'allegato elenco, presso il quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.

2. Il difensore, può optare di partecipare all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, di presenziare fisicamente all'udienza in Tribunale, ovvero di intervenire nel luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all'udienza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

4. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

Ove l'arrestato abbia nominato due difensori di fiducia, uno di essi potrà essere presente nel luogo ove si trova l'arrestato, mentre l'altro potrà presenziare in Tribunale, ovvero assistere con collegamento da remoto.

5. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

6. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

7. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

8. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso .

9. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

10. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato). Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

11. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. Il giorno dell'udienza il cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il difensore, ove intervenuto da remoto, dichiarerà a verbale di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate, manifestando formalmente la volontà di assistere a distanza il suo assistito in adesione del protocollo in esame.

12. In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti che non lo sottoscrivono (imputato e il difensore se collegato da remoto) sono state collegate in video e teleconferenza ex art. 83 comma 12 del d.l. n.18/2020.

13. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente

stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

14. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali riservati con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

Ciò per effetto delle risorse tecnologiche messe a disposizione dalla casa circondariale ove è detenuto l'imputato, ovvero dalle forze di polizia che lo hanno arrestato e presso la cui sede costui verrà tradotto se fruisce del beneficio degli arresti domiciliari

15. In caso di mancata nomina di un difensore di fiducia verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

16 L'espletamento delle attività telematiche sopra menzionate non esclude che gli Uffici giudiziari interessati (PM e GIP) provvedano alla formazione del fascicolo cartaceo del processo nel rispetto dei rispettivi obblighi di legge .

UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO

1. Le udienze di convalida dell'arresto si svolgono in video conferenza.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutte le altre fasi del rito direttissimo (inerenti all'attività dibattimentale propriamente detta) proseguono nel rispetto delle disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*Skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

4. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

Ove l'arrestato abbia nominato due difensori di fiducia, uno di essi potrà essere presente nel luogo ove si trova l'arrestato, mentre l'altro potrà presenziare in Tribunale, ovvero assistere con collegamento da remoto.

5. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere. Il difensore dichiarerà a verbale di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate, manifestando formalmente la volontà di assistere a distanza il suo assistito in adesione del protocollo in esame

6. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

7. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

8. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale ad alla sua trasmissione al difensore (attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale ed al VPO incaricato dell'udienza.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

9. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso.

10. Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione.

11. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato).

12. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. In ogni momento il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario. Ciò per effetto delle risorse tecnologiche messe a disposizione dalla casa circondariale ove è detenuto l'imputato, ovvero dalle forze di polizia che lo hanno arrestato e presso la cui sede costui verrà tradotto se fruisce del beneficio degli arresti domiciliari.

13. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "*stanza virtuale*" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "*stanza virtuale*" attivata in "*Teams*".

14. In caso di mancata nomina di un difensore di fiducia verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

15. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura Di Trapani, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Guardia di Finanza. Presso la Casa Circondariale, ovvero presso la sede dell'Ufficio di p.g. ove è condotto il soggetto che beneficia della misura di cui all'art.284 c.p.p. l'ufficiale di P.G. darà atto che l'arrestato partecipa al procedimento a distanza in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto- legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché sulla base dell'abilitazione all'impiego del collegamento da remoto, giuste note DGSIA del 25.2.2020 prot. 7048.U e del 10.03.2020 prot. dog. 3413.1D; che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all'arrestato; che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di collegamento con mezzi tecnici idonei; che il collegamento audiovisivo è perfettamente funzionante e permette al detenuto di vedere e interloquire con il Giudice, il difensore e l'eventuale interprete, nonché di udire chiaramente le domande che gli vengono rivolte.

All'esito il verbale, sottoscritto dal detenuto, dal suo difensore eventualmente presente e dall'ufficiale di P.G., verrà trasmesso immediatamente a mezzo PEC al Tribunale di Trapani, Ufficio del Giudice che procede, nonché successivamente inviato in originale per l'allegazione al fascicolo.

16. L'espletamento delle attività telematiche sopra menzionate non esclude che gli Uffici giudiziari interessati (PM e cancelleria dibattimentale) provvedano alla formazione del fascicolo cartaceo del processo nel rispetto dei rispettivi obblighi di legge

Clausola di salvaguardia

In caso di impossibilità a procedere in video conferenza o da remoto per ragioni tecniche, l'udienza di convalida dell'arresto si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze dalla data odierna sino alla durata prevista dalla legislazione emergenziale diretta al contenimento dell'epidemia da Corona Virus.

Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'attuazione del presente protocollo e a proporre le eventuali modifiche che si renderanno necessarie.

TRAPANI, 1 aprile 2020

Il Procuratore della Repubblica

La Camera Penale

Il Presidente del Tribunale

Il Consiglio dell'Ordine

Quarantucci
(giusta delega)
conferita